

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - GIOVEDÌ, 28 MAGGIO 1998

2° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 21

S O M M A R I O

D.G.R. 24 APRILE 1998 - N. 6/35854	
Approvazione dello statuto e costituzione del Consorzio per la gestione del Parco regionale della Spina Verde di Como (l.r. 30 novembre 1983, n. 86, l.r. 16 settembre 1996, n. 26)	[5.3.1] 2

[BUR1998031]

[5.3.1]

D.G.R. 24 APRILE 1998 - N. 6/35854**Approvazione dello statuto e costituzione del Consorzio per la gestione del Parco regionale della Spina Verde di Como (l.r. 30 novembre 1983, n. 86, l.r. 16 settembre 1996, n. 26)****LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la l.r. 30 novembre 1983, n. 86, «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza ambientale» e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 che disciplina la procedura per l'approvazione dello statuto e la costituzione dei consorzi per la gestione delle aree protette regionali;

Vista la l.r. 4 marzo 1993 n. 10 istitutiva del Parco regionale della Spina Verde di Como che all'art. 3 prevede che la gestione del parco sia affidata ad un consorzio tra la provincia di Como e i comuni territorialmente interessati;

Vista la l.r. 16 settembre 1996, n. 26 di «Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali», che dispone l'adeguamento degli statuti dei consorzi di gestione delle aree protette regionali alle disposizioni dettate dalla legge stessa;

Viste le seguenti deliberazioni degli Enti consorziati, con le quali è stato approvato lo statuto del consorzio per la gestione del Parco regionale della Spina Verde di Como:

- Provincia di Como: c.p. n. 42 del 4 settembre 1997.
- Cavallasca: c.c. n. 30 del 29 settembre 1997.
- Drezzo: c.c. n. 24 del 30 settembre 1997.
- San Fermo della Battaglia: c.c. n. 63 del 30 ottobre 1997.
- Parè: c.c. n. 41 del 4 novembre 1997.
- Como: c.c. n. 6 del 22 gennaio 1998.

Vista la presa d'atto «Approvazione dello statuto da parte degli enti consorziati» del commissario straordinario arch. Luigi Cocchiari prot. n. 20435 del 24 marzo 1998, costituente parte integrante della presente deliberazione (allegato A), che dichiara che lo statuto trasmesso, autenticato, è conforme a quello approvato dagli enti consorziati;

Visto il testo dello statuto del Consorzio per la gestione del Parco regionale della Spina Verde di Como, composto da n. 32 articoli (allegato B);

Ritenuto da parte del dirigente del servizio proponente che il suddetto testo risulta conforme ai principi e alle disposizioni della l.r. 26/1996;

Ritenuto di pubblicare la presente deliberazione sul BURL e di definire che lo statuto consortile entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare lo statuto del Consorzio di gestione del Parco regionale della Spina Verde di Como adottato dagli enti costituenti il consorzio con i provvedimenti deliberativi indicati in premessa, composto da n. 32 articoli, nel testo autenticato trasmesso con nota del commissario straordinario prot. 20435 del 24 marzo 1998 che si allega alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2) Di approvare la costituzione del Consorzio di Gestione del Parco regionale della Spina Verde di Como, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 86/1983 e dell'art. 3 della l.r. 10/1993;

3) Di demandare al successivo decreto del presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 86/1983, la costituzione del Consorzio di gestione del Parco regionale della Spina Verde di Como;

4) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL.

5) Di definire che il nuovo Statuto consortile entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il segretario: Sala

ALLEGATO B

PARCO SPINA VERDE
Istituito con l.r. n. 10 del 4 marzo 1993

S T A T U T O**Indice**

Titolo I
GENERALITA'

- Art. 1 - Costituzione e denominazione
- Art. 2 - Finalità e funzioni del consorzio
- Art. 3 - Sede
- Art. 4 - Durata

Titolo II
ORDINAMENTO

- Art. 5 - Organi del consorzio
- Art. 6 - Composizione dell'assemblea e quote di partecipazione
- Art. 7 - Attribuzioni dell'assemblea
- Art. 8 - Funzionamento dell'assemblea
- Art. 9 - Composizione del consiglio di amministrazione
- Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di amministrazione
- Art. 11 - Funzionamento del consiglio di amministrazione
- Art. 12 - Presidente del consiglio di amministrazione
- Art. 13 - Il direttore - Attribuzioni
- Art. 14 - Il direttore - Competenze
- Art. 15 - Nomina del direttore
- Art. 16 - Il collegio dei revisori dei conti
- Art. 17 - Comitato tecnico scientifico
- Art. 18 - Commissioni di studio

Titolo III
AMMINISTRAZIONE

- Art. 19 - Uffici e personale
- Art. 20 - Segretario
- Art. 21 - Mezzi finanziari
- Art. 22 - Contributi degli enti consorziati
- Art. 23 - Adempimenti preliminari al bilancio di previsione
- Art. 24 - Patrimonio
- Art. 25 - Servizio di tesoreria

Titolo IV
PARTECIPAZIONE

- Art. 26 - Partecipazione di enti e associazioni
- Art. 27 - Servizio volontario di vigilanza ecologica

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 28 - Pubblicità degli atti
- Art. 29 - Rapporti con enti consorziati
- Art. 30 - Devoluzione del patrimonio
- Art. 31 - Richiamo alle leggi
- Art. 32 - Norme transitorie e finali.

Titolo I GENERALITÀ

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1) In esecuzione della legge regionale 4 marzo 1993 n. 10 «Istituzione del Parco regionale di cintura metropolitana «Parco Spina Verde di Como», è costituito un consorzio per la gestione del parco, che viene denominato «Consorzio Parco di cintura metropolitana Spina Verde di Como».

2) Fanno parte del consorzio i comuni di Drezzo, Parè, Cavallasca, San Fermo della Battaglia, Como e la provincia di Como.

Art. 2 - Finalità e funzioni del consorzio

1) Il consorzio ha lo scopo di gestire il parco naturale, svolgendo le funzioni previste dall'art. 21 della legge regionale n. 86 del 30 novembre 1983 e successive modificazioni, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, di uso culturale, turistico e ricreativo, di tutela del patrimonio storico archeologico, di sviluppo delle attività agricole, silvicole, e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti in forme compatibili con l'ambiente.

2) In particolare il consorzio persegue:

a) la conservazione attiva delle specie animali e vegetali, delle associazioni vegetali, dei boschi, dei valori panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri ecologici ed idrogeologici;

b) la tutela e il recupero paesistico ed ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano, la valorizzazione e conservazione del patrimonio storico-archeologico;

c) la promozione economica, sociale e culturale delle comunità residenti;

d) la fruizione sociale, turistica e ricreativa, intesa in senso compatibile con gli ecosistemi naturali e la salvaguardia delle strutture esistenti;

e) la promozione di attività di ricerca scientifica, con particolare riguardo a quella interdisciplinare;

f) la promozione di attività culturali ed educative, di informazione e di ricreazione.

3) Il consorzio potrà altresì attivare, nel rigoroso rispetto delle finalità e funzioni sopra elencate, iniziative di tipo economico anche con l'obiettivo di assicurarsi quote di autofinanziamento.

Art. 3 - Sede

1) Il consorzio del parco ha la propria sede legale presso il comune di Cavallasca.

2) In casi particolari, opportunamente motivati, gli organi collegiali del Consorzio possono riunirsi, oltre che presso la sede del consorzio stesso, anche presso altre sedi.

Art. 4 - Durata

1) La durata del consorzio è a tempo indeterminato; il consorzio si scioglie solo per effetto della legge regionale.

2) La durata degli organi consortili di cui al successivo art. 5 è di quattro anni ad eccezione del collegio dei revisori dei conti che è di tre anni e dell'assemblea la cui composizione è sottoposta ai cambiamenti dovuti alla effettiva durata in carica dei componenti degli enti consorziati.

Titolo II ORDINAMENTO

Art. 5 - Organi del consorzio

1) Sono organi del consorzio:

- l'assemblea consortile;
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6 - Composizione dell'assemblea e quote di partecipazione

1) L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nelle persone dei rispettivi sindaci e Presidente

o loro delegati permanenti facenti parte dei consigli degli enti consorziati stessi.

2) I rappresentanti degli enti consorziati, in sede di deliberazione, esprimono un voto pari alla rispettiva quota di partecipazione che è determinata in rapporto alla estensione del territorio incluso nel parco ed alla contribuzione finanziaria obbligatoria secondo i criteri e le modalità applicative di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale dello statuto.

Art. 7 - Attribuzioni dell'assemblea

1) L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consorzio.

2) L'assemblea ha competenza per i seguenti atti fondamentali:

a) l'elezione, a maggioranza assoluta dei voti, del presidente del consorzio;

b) l'elezione, a maggioranza assoluta dei voti, dei sei componenti del consiglio di amministrazione;

c) la revoca, con maggioranza assoluta dei voti, del consiglio di amministrazione e del presidente del consorzio;

d) la nomina del collegio dei revisori dei conti;

e) le proposte di modificazione dello statuto;

f) la partecipazione del consorzio in enti ed associazioni operanti in settori attinenti ai fini del consorzio stesso;

g) la determinazione della quota dei contributi finanziari degli enti consorziati;

h) l'adozione della proposta di Piano territoriale e dei piani di gestione del parco, l'approvazione dei piani attuativi di settore;

i) l'approvazione del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio di previsione e del conto consuntivo di ciascun esercizio;

l) la determinazione dei compensi e del rimborso degli amministratori del consorzio nel rispetto della normativa vigente in materia;

m) l'approvazione delle convenzioni, degli accordi di programma e delle altre forme di cooperazione previsti dalla legge, con soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito del parco;

n) la determinazione dell'indennità da corrispondere al presidente ed ai membri del collegio dei revisori dei conti;

o) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, la pianta organica e le relative variazioni;

p) l'approvazione dei regolamenti;

q) la nomina del comitato tecnico scientifico;

r) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari.

Art. 8 - Funzionamento dell'assemblea

1) La convocazione, per il primo insediamento dell'assemblea e per la nomina del presidente e degli altri componenti il consiglio di amministrazione è disposta dal presidente dell'amministrazione provinciale di Como entro e non oltre 20 giorni dall'approvazione dello statuto da parte degli enti consorziati.

2) L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente del consorzio che ne formula l'ordine del giorno.

3) L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica, nonché del conto consuntivo. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano, e quando ne sia fatta richiesta da almeno due degli enti consorziati. In quest'ultimo caso la convocazione dovrà avvenire nel termine di venti giorni.

4) Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno e devono essere recapitati al domicilio dei destinatari almeno cinque giorni liberi prima nelle sessioni straordinarie, tre giorni liberi prima nelle sessioni straordinarie, 24 ore nel caso di convocazione urgente. Gli avvisi possono essere recapitati anche telegraficamente o per via fax;

5) L'assemblea si riunisce nella sede consortile, salva diversa determinazione del presidente.

6) Presso la segreteria del consorzio, almeno 24 ore prima dell'apertura della seduta, devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'assemblea e dei consiglieri degli enti aderenti al consorzio.

7) L'assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione al consorzio.

Art. 9 - Composizione del consiglio di amministrazione

1) Il consiglio di amministrazione è composto come segue:

- il presidente, che lo presiede;
- n. 6 componenti, di cui uno con funzioni di vice-presidente, scelti tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e provinciale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

2) Non possono essere eletti presidente del consorzio e membri del consiglio di amministrazione i membri dell'assemblea.

Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1) Il consiglio di amministrazione attua tutti gli indirizzi generali dell'assemblea, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della stessa, provvede a quanto occorre per l'amministrazione del consorzio e per il conseguimento delle sue finalità.

2) Rientrano in particolare nelle attribuzioni del consiglio di amministrazione:

- a) La nomina del direttore e del segretario del consorzio;
- b) l'assunzione del personale;
- c) l'acquisto e l'alienazione di immobili;
- d) la definizione dell'ordinamento degli uffici del parco;
- e) sottoporre all'assemblea, per l'approvazione, il bilancio di previsione, il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e i piani finanziari;

f) la nomina di commissioni tecnico-consultive, il conferimento di incarichi professionali e la determinazione dei relativi compensi.

3) Le deliberazioni del consiglio di amministrazione concernenti il Piano programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo-economico annuale e le relative variazioni, il conto consuntivo, l'assunzione di finanziamenti a breve, medio o lungo termine, i contratti e gli altri atti vincolanti il bilancio oltre l'anno sono comunicati entro 15 giorni dalla loro adozione nel loro testo integrale agli enti componenti ai sensi del successivo art. 28.

Art. 11 - Funzionamento del consiglio di amministrazione

1) Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente, si riunisce su sua determinazione o su richiesta scritta di almeno due componenti o del direttore del parco.

2) Le convocazioni sono disposte dal presidente con comunicazione da recapitarsi, anche con mezzi telematici, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, la convocazione può essere recapitata con le stesse modalità di cui sopra, 24 ore prima e specificando i motivi dell'urgenza.

3) Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione.

4) Le deliberazioni vengono legalmente assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 12 - Presidente del consorzio

- a) Rappresenta legalmente il consorzio;
- b) Convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione e ne firma i processi verbali unitamente al segretario e al direttore;
- c) Vigila sull'operato del direttore impartendo le direttive per assicurare il buon funzionamento del consorzio;

d) Vigila sull'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;

e) Adotta, in caso di necessità e di urgenza e sotto la sua responsabilità provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica del consiglio di amministrazione stesso nella sua prima adunanza successiva;

f) Rilascia autorizzazioni, nulla-osta e pareri di competenza consortile.

Art. 13 - Il direttore - Attribuzioni

1) Al direttore compete la responsabilità gestionale dell'ente.

2) In particolare, il direttore:

- a) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con funzioni tecnico-consultive;
- b) assicura l'esecuzione dei piani attuativi di settore predisposti dal consorzio;
- c) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- d) formula proposte al consiglio di amministrazione nelle materie di cui all'art. 10;
- e) sottopone al consiglio di amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
- f) propone al consiglio di amministrazione i provvedimenti di sua competenza volti a migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'ente di gestione del parco;
- g) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto, dal regolamento speciale e dal consiglio di amministrazione;
- h) provvede alla sottoscrizione di contratti e capitoli.

3) Il direttore non può esercitare nessun altro impiego, né può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale estranei al consorzio senza autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Art. 14 - Il direttore - Competenze

1) Per l'esplicazione delle attribuzioni di cui al precedente articolo 13, spetta al direttore:

- a) dirigere il personale del consorzio;
- b) adottare, nell'ambito delle direttive impartite dal presidente del consiglio di amministrazione, i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi del consorzio e per il loro organico sviluppo;
- c) decidere le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale fermo restando quanto previsto in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- d) formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale;
- e) presiedere alle aste e alle licitazioni private;
- f) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del consorzio nei casi ed entro i limiti previsti dall'apposito regolamento;
- g) controfirmare gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- h) provvedere alla formazione della corrispondenza e di tutti gli atti che non siano di competenza del presidente;
- i) provvedere al regolare invio dei verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione per gli effetti di cui al successivo art. 28.

2) Il direttore interviene di norma personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può tuttavia farsi rappresentare da un dirigente o da un impiegato del consorzio previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'art. 420 del Codice di Procedura Civile.

Art. 15 - Nomina del direttore

1) Il direttore del parco è nominato per la durata di quattro anni tra esperti forniti dei necessari requisiti di professionalità e può essere riconfermato.

L'incarico al direttore può essere revocato dal consiglio di amministrazione, in qualunque momento, per gravi motivi di inefficienza o reiterate inadempienze.

2) La nomina è disposta dal consiglio di amministrazione previo esperimento delle procedure previste dall'apposito regolamento.

3) L'incarico di direttore può essere affidato anche a tempo parziale e può essere cumulato per più aree protette previa convenzione tra gli enti gestori.

Art. 16 - Il collegio dei revisori dei conti

1) Il collegio dei revisori dei conti è nominato dall'assemblea ed è composto da tre membri di cui almeno uno, quale presidente, iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti su designazione, rispettivamente, dell'assemblea stessa, della giunta regionale e del ministero del tesoro purché prestino servizio nel territorio della provincia di Como.

2) Non possono essere nominati revisori dei conti e, se nominati, decadono, i consiglieri comunali o provinciali, i parenti ed affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati al consorzio con un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, stipendiati o salariati da imprese aventi rapporti commerciali con il consorzio, coloro che hanno lite pendente con il consorzio, i proprietari di immobili ricompresi nell'ambito del territorio del Parco ed i loro parenti o affini entro il quarto grado.

3) Al presidente del collegio dei revisori dei conti spettano i compensi previsti dagli artt. 37 e 38 del d.P.R. 10 ottobre 1994 n. 645 «Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti».

4) Ai componenti del collegio di cui al comma 1 spetta un gettone di presenza pari all'importo determinato ai sensi dell'art. 26, comma 3, della l.r. 10 marzo 1995 n. 10 «Revisione dell'ordinamento del personale regionale».

5) I membri del collegio dei revisori del conto durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

6) I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del consorzio.

7) Il consiglio dei revisori può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza.

8) Il collegio dei revisori collabora con gli organi del consorzio nelle loro funzioni, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione assembleare del conto consuntivo.

9) Nella stessa relazione, il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

10) Il collegio dei revisori può partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione e chiedere l'iscrizione a verbale di eventuali osservazioni o rilievi. Il collegio dei revisori deve partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione nelle quali si discutono il bilancio preventivo, il conto consuntivo e provvedimenti di particolare rilevanza economico-finanziaria.

Art. 17 - Comitato tecnico scientifico

1) Il comitato tecnico scientifico svolge funzioni consultive ed i componenti sono nominati dall'assemblea del consorzio, conformemente all'art. 10, comma 2° della l.r. n. 26/1996;

2) Fra i componenti del comitato tecnico scientifico almeno due esperti saranno scelti tra i nominativi designati dalle associazioni naturalistiche, ambientali ed archeologiche operanti o con sede in uno dei comuni del parco. Le designazioni da parte delle associazioni predette, o di singoli esperti, dovranno pervenire, corredate da curriculum del candidato, alla segreteria dell'assemblea del consorzio del parco a seguito di apposito avviso entro trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dei comuni facenti par-

te del consorzio. In caso di mancata designazione, da parte delle associazioni entro tale termine, l'assemblea procederà alla nomina scegliendo gli esperti tra i nominativi pervenuti entro i termini predetti. L'avviso sarà pubblicato per estratto su almeno un quotidiano locale;

– gli esperti in urbanistica e gestione del territorio e geologia dovranno essere iscritti ai rispettivi albi professionali della provincia di Como e saranno scelti tra essi.

4) Al comitato tecnico scientifico compete, in particolare, fornire pareri consultivi all'assemblea o al consiglio di amministrazione quando richiesto; il comitato scientifico potrà, di volta in volta, avvalersi della collaborazione di esperti nei problemi sui quali esprimere parere previa autorizzazione del consiglio di amministrazione e con spese a carico del consorzio.

5) Al comitato tecnico scientifico dovrà essere obbligatoriamente richiesto il parere consultivo preventivo alla elaborazione del progetto di Piano territoriale del parco.

6) Il comitato tecnico scientifico rimane in carica quattro anni e il suo funzionamento è disciplinato da un apposito regolamento.

7) Ai componenti del comitato spetta un gettone di presenza per ciascuna seduta non superiore agli importi determinati ai sensi dell'art. 26, comma 3, della l.r. n. 10/95.

Art. 18 - Commissioni di studio

1) Il consorzio può avvalersi di commissioni consultive temporanee, istituite su singoli problemi dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente del consiglio di amministrazione, del direttore o del comitato scientifico.

2) La composizione, durata e funzionamento delle commissioni di studio sono disciplinati da apposito regolamento.

Titolo III AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - Uffici e personale

1) Il consorzio è dotato di propri uffici tecnici e amministrativi, la cui articolazione e disciplina vengono determinate con apposito regolamento organico.

Art. 20 - Segretario del consorzio

1) Le funzioni di segretario del consorzio sono svolte da un segretario comunale o provinciale, facente parte di uno degli enti consorziati, appositamente incaricato dal consiglio di amministrazione.

2) In particolare il Segretario:

a) svolge le funzioni di segretario del consorzio redigendone i relativi verbali;

b) formula sulle proposte di deliberazione del consorzio i pareri di legittimità di cui all'art. 53 della legge n. 142/1990;

c) roga i contratti nell'interesse del parco.

Art. 21 - Mezzi finanziari

Il consorzio per il raggiungimento dei suoi scopi utilizza i seguenti mezzi finanziari:

a) contributi ordinari e straordinari degli enti consorziati;

b) finanziamento ordinari e straordinari dello Stato, della regione e di altri enti pubblici e privati;

c) rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;

d) proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al consorzio o dei quali esso abbia disponibilità, e dalla gestione di attrezzature, servizi ed attività economiche;

e) eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative, e quelli derivanti da atti di liberalità.

Art. 22 - Contributi degli enti consorziati

1) I contributi a carico degli enti consorziati sono determinati annualmente ripartendo il totale delle spese previste nell'esercizio, dedotte le entrate di cui alle lettere b), c), d) e) dell'art. 21, fra gli enti medesimi in proporzione alle rispettive quote di contribuzione finanziaria obbligatorie di cui all'allegato A.

2) I contributi degli enti consorziati devono essere versati in due rate annuali con scadenza rispettivamente il 31 gennaio ed entro il 31 luglio. Sui ritardati versamenti verranno applicati gli interessi di mora nella misura legale.

Art. 23 - Adempimenti preliminari al bilancio di previsione

1) Lo schema di bilancio preventivo e di riparto delle spese, comprese quelle relative ad interventi di carattere straordinario previsti nell'esercizio, sarà trasmesso agli Enti consorziati, unitamente ad una relazione sull'andamento della gestione, almeno trenta giorni prima di quello fissato dalla legge per l'approvazione dei bilanci preventivi comunali e provinciali.

2) Gli enti consorziati provvederanno ad iscrivere la spesa a proprio carico nei rispettivi progetti di bilancio.

Art. 24 - Patrimonio

1) Il consorzio può costituire un proprio patrimonio.

Art. 25 - Servizio di tesoreria

1) Il consorzio ha un proprio servizio di tesoreria disciplinato da apposito regolamento.

**Titolo IV
PARTECIPAZIONE**

Art. 26 - Partecipazione di enti e Associazioni

1) Nella realizzazione delle finalità statutarie il consorzio assicura la più ampia partecipazione degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici in ordine ai seguenti aspetti:

- proposte di modificazione dello Statuto;
- approvazione dei regolamenti;
- approvazione dei bilanci e del Piano programma triennale;
- adozione della proposta di Piano territoriale e dei Piani attuativi di settore e dei regolamenti d'uso;
- approvazione di convenzioni, accordi di programma e altre forme di cooperazione con soggetti pubblici o privati operanti nel territorio del parco;
- attività di educazione ambientale;
- attività culturali e promozionali;
- attività di studio e di ricerca;

e pubblicizzando i suoi programmi di attività.

2) I rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e pescatorie operanti nel territorio del parco, nonché delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole, vengono consultati dal consiglio di amministrazione periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, e comunque preventivamente a deliberazioni di carattere fondamentale, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea.

3) A tal fine è istituito un apposito albo al quale saranno iscritte le associazioni e categorie economiche di cui al precedente comma 2 su richiesta da presentarsi al consorzio a seguito di apposito avviso entro trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dei comuni facenti parte del consorzio. L'avviso sarà pubblicato per estratto su almeno un quotidiano locale.

4) L'albo predetto viene annualmente aggiornato a richiesta di associazioni o categorie economiche interessate ovvero su iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione del parco.

5) Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle proprie competenze, può stabilire forme di collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del parco, con particolare riferimento alla gestione delle aree naturali e ricreative ed alle attività di informazione ed educazione ambientale nonché di vigilanza.

Art. 27 - Servizio volontario di vigilanza ecologica

1) È istituito nell'ambito del parco il servizio volontario di vigilanza ecologica, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1980 n. 105.

2) Le guardie ecologiche collaborano con il personale del

consorzio, alla vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale e del suo patrimonio archeologico nel territorio del parco.

3) Responsabile del servizio di vigilanza ecologica è il direttore.

**Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 28 - Pubblicità degli atti

1) Tutti gli atti del consorzio sono pubblici salvo diversa previsione di legge.

2) L'affissione all'albo pretorio presso la sede ufficiale del consorzio, fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli enti locali.

3) Gli atti deliberativi del consiglio di amministrazione e dell'assemblea del consorzio sono trasmessi, contestualmente all'affissione all'albo del consorzio, alla provincia e ai comuni interessati territorialmente dal parco che le pubblicano mediante affissione nei rispettivi albi pretori ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 29 - Rapporti con gli enti consorziati

1) Il consorzio, nei confronti degli enti consorziati, attua ogni forma di collegamento e collaborazione per assicurare la migliore gestione del parco.

2) Il consorzio, oltre a quanto previsto al primo comma del precedente articolo 23, trasmette agli enti consorziati, con frequenza almeno semestrale, specifica relazione sulla gestione del parco.

Art. 30 - Devoluzione del patrimonio

1) Alla cessazione o in caso di scioglimento del consorzio, il suo patrimonio verrà devoluto agli enti consorziati, secondo criteri da stabilirsi previe intese tra gli enti medesimi ed in conformità alla legge regionale di scioglimento del consorzio stesso.

Art. 31 - Richiamo alle leggi

1) Per quanto non sia nel presente statuto diversamente disposto, si osservano, nell'amministrazione e nel funzionamento del consorzio, le norme di legge sugli enti locali e sulle aziende consortili ed in particolare alla legge n. 142/1990, agli articoli 23 e 24 della legge n. 394/1991 e della l.r. n. 26/1996.

Art. 32 - Norme transitorie

1) Il presidente della provincia di Como, fino alla data di prima elezione del presidente del consorzio, assume le funzioni previste dall'art. 10 della legge regionale n. 10 del 4 marzo 1993.

2) Il presidente della provincia di Como inoltre:

- convoca e presiede l'assemblea per il suo insediamento entro 20 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto;
- richiede agli enti interessati, entro gli stessi termini, le designazioni previste dal comma 1° del precedente articolo 6).

3) Fino a quando non si provvede alla determinazione della pianta organica, che deve essere predisposta entro dodici mesi dalla prima convocazione dell'assemblea del parco, il consorzio si avvale di personale, prioritariamente, messo a disposizione dagli enti consorziati.

ALLEGATO A)

**STATUTO DEL CONSORZIO
DEL PARCO DELLA SPINA VERDE DI COMO*****Criteri e modalità applicative per la determinazione
delle quote di contribuzione finanziaria obbligatoria
e delle quote di partecipazione al consorzio***

In considerazione delle particolari specificità dei singoli comuni e per gli evidenti squilibri fra popolazione residente e territorio incluso nel parco, sono stati determinati i seguenti criteri e modalità di contribuzione finanziaria obbligatoria e di partecipazione al consorzio:

1) *La quota di contribuzione finanziaria obbligatoria è così determinata:*

a) Per il 70% in rapporto alla popolazione residente in ogni singolo comune.

La provincia di Como viene considerata con popolazione uguale a quella del maggior comune (Comune di Como).

b) Per il 30% in rapporto al territorio di ogni singolo comune incluso nel parco, considerando la provincia di Como con territorio pari a quello del maggiore comune (Comune di Como), ed applicando un coefficiente correttivo di punti 3,75, in aumento, ai comuni di Cavallasca, Drezzo, Parè e S. Fermo della Battaglia, con conseguente proporzionale riduzione del territorio della provincia e del comune di Como.

2) *La quota di partecipazione è così determinata:*

a) Per il 30% in rapporto alla quota di contribuzione finanziaria obbligatoria calcolata secondo i criteri di cui al precedente punto 1).

b) Per il 70% in rapporto al territorio di ogni singolo comune incluso nel parco, considerando la provincia di Como con territorio pari a quello del maggior comune (Comune di Como), ed applicando un coefficiente correttivo di punti 3,75, in aumento, ai comuni di Cavallasca, Drezzo, Parè e S. Fermo della Battaglia con conseguente proporzionale riduzione del territorio della provincia e del comune di Como.

— • —

**QUOTE DI CONTRIBUZIONE FINANZIARIA
(calcolate con i criteri di cui all'allegato A - punto 1 - dello Statuto)**

Provincia	38,54%
Comune di Como	38,54%
Comune di Cavallasca	8,27%
Comune di Drezzo	6,51%
Comune di Parè	4,92%
Comune di S. Fermo della Batt.	3,22%
Totale	100%

**QUOTE DI PARTECIPAZIONE
(calcolate con i criteri di cui all'allegato A - punto 2 - dello Statuto)**

Provincia	23,82%
Comune di Como	23,82%
Comune di Cavallasca	19,48%
Comune di Drezzo	16,23%
Comune di Parè	11,74%
Comune di S. Fermo della Batt.	4,91%
Totale	100%

